

D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Art. 7

Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro.
(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)

TESTO ANTE FINANZIARIA 2006	TESTO POST FINANZIARIA 2007
<p>1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine,</p> <p style="background-color: #00FF00; color: #FF0000;">o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze</p> <p>ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza ^(26/a).</p>	<p>1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine,</p> <p>ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza ⁽³⁷⁾.</p>
<p>2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.</p>	<p>2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.</p>
<p><i>2-bis.</i> Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da</p>	<p><i>2-bis.</i> Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da</p>

160 a 1.100 euro ⁽²⁷⁾ .	160 a 1.100 euro ⁽³⁸⁾ .
(26/a) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 9 settembre 2002, n. 195, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.	(37) Vedi, anche, l'art. <u>1</u> , <u>D.L. 9 settembre 2002, n. 195</u> , nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. (37) Comma così modificato dal comma <u>6-bis</u> dell'art. <u>4-bis</u> , <u>D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181</u> , aggiunto dal <u>comma 1184</u> dell'art. <u>1</u> , <u>L. 27 dicembre 2006, n. 296</u> .
(27) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 8, L. 30 luglio 2002, n. 189.	(38) Comma aggiunto dal <u>comma 1</u> dell'art. <u>8</u> , <u>L. 30 luglio 2002, n. 189</u> .